

Promemoria relativo alle riserve per contributi del datore di lavoro

1. Le aziende affiliate possono versare i loro contributi per il personale assicurato nell'ambito della Cassa pensione nelle cosiddette riserve per contributi del datore di lavoro. Non appena l'azienda affiliata effettua un primo versamento con la dicitura "riserva per contributi del datore di lavoro", viene aperto un conto riserve individuale. Per i contributi per la Cassa pensione accreditabili agli indipendenti non è permesso formare delle riserve per contributi del datore di lavoro; fatto salvo eventuali direttive deroganti rilasciate dalle autorità fiscali cantonali addette. Per l'ammissione fiscale della costituzione di riserve di contributi del datore di lavoro è responsabile esclusivamente l'indipendente stesso.
2. L'azienda affiliata può disporre degli averi sul proprio conto riserve soltanto a scopi previdenziali, quali:
 - il pagamento di futuri contributi del datore di lavoro
 - il miglioramento delle prestazioni delle proprie persone assicurate
3. Il tasso d'interesse per le riserve dei contributi del datore di lavoro viene periodicamente fissato dall'organo paritetico dell'istituto di previdenza. Il tasso d'interesse attuale è pubblicato sul sito web (https://www.pkmobil.ch/it/ueber_uns/kennzahlen).
4. Sono possibili in qualsiasi momento dei versamenti sul conto riserve e la richiesta del saldo dei fondi disponibili. Il conto riserve non può essere scoperto.
5. L'importo massimo ammissibile sul conto riserve ammonta in linea di massima a cinque contributi annui del datore di lavoro. Per contributi del datore di lavoro s'intendono quelle parti dell'onere previdenziale a favore del personale assicurato, addebitati al datore di lavoro. Dell'ammissibilità fiscale della costituzione delle riserve per contributi del datore di lavoro risponde esclusivamente il datore di lavoro.
6. In caso di scioglimento del contratto d'affiliazione in seguito al passaggio a un altro istituto di previdenza, le riserve per contributi del datore di lavoro sono trasferite al nuovo istituto di previdenza.
7. In caso di liquidazione o fallimento dell'azienda affiliata, un eventuale avere sul conto viene in primo luogo impiegato per la copertura di contributi scoperti e, in secondo luogo, per il miglioramento dell'avere previdenziale degli assicurati in rapporto ai loro anni di contribuzione.
8. È escluso il versamento delle riserve per contributi del datore di lavoro all'azienda affiliata. Se, in caso di scioglimento del contratto di affiliazione ai sensi delle regole della liquidazione parziale, è stata costituita una riserva per contributi del datore di lavoro e questa non può più essere utilizzata in modo conforme al proprio scopo poiché il datore di lavoro non ha più dipendenti soggetti all'obbligo assicurativo, la riserva viene sciolta e i fondi liberi assegnati alla Cassa pensione.
9. I trasferimenti delle riserve per contributi del datore di lavoro e gli ordini per l'impiego delle stesse vanno indirizzate per iscritto alla Cassa pensione.
10. Al termine dell'anno civile l'azienda affiliata riceve un estratto del conto riserve. Su richiesta è anche possibile allestire un estratto nel corso dell'anno.